



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001335 del 4 luglio 2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1524, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 804/DDA/LC)

Con istanza DDA/1524, pervenuta in data 2 luglio 2018 (prot. n. DDA/0001314), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto delle società Electronic Arts. Inc. e Warner Bros. Entertainment Inc., titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videoludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet <https://worldofpcgames.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “Electronic Arts - Battlefield 3”
<omissis>
- “Electronic Arts - Battlefield 3”
<omissis>
- “Electronic Arts - Battlefield Bad Company 2”
<omissis>
- “ Electronic Arts - Burnout Paradise The Ultimate Box”
<omissis>
- “Electronic Arts - Command & Conquer Red Alert 3”
<omissis>
- “Electronic Arts - Crysis”
<omissis>
- “Electronic Arts - Crysis 2”
<omissis>
- “Electronic Arts - Crysis 3”
<omissis>
- “Electronic Arts - Dead Space”
<omissis>
- “Electronic Arts - Dead Space 3”
<omissis>
- “Electronic Arts - Dragon Age Inquisition”
<omissis>
- “Electronic Arts - FIFA 15”
<omissis>
- “Electronic Arts - Medal of Honor”
<omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- “Electronic Arts - Mirror's Edge”
<omissis>
- “Electronic Arts - Need for Speed Most Wanted”
<omissis>
- “Electronic Arts - Need for Speed Rivals”
<omissis>
- “Electronic Arts - Need for Speed: Hot Pursuit”
<omissis>
- “Electronic Arts - Need for Speed: The Run”
<omissis>
- “Electronic Arts - Need for Speed: Undercover”
<omissis>
- “Electronic Arts - The Sims 3”
<omissis>
- “Electronic Arts - The Sims 4”
<omissis>
- “Electronic Arts - The Sims 4”,
<omissis>
- “Electronic Arts - The Sims 4 Get To Work Expansion Pack 1”,
<omissis>
- “Warner Bros. - Batman Arkham: Origins”,
<omissis>
- “Warner Bros. - Batman: Arkham Asylum”,
<omissis>
- “Warner Bros. - Batman: Arkham City”,
<omissis>
- “Warner Bros. - Batman: Arkham Knight”,
<omissis>
- “Warner Bros. - Lego Batman 3”,
<omissis>
- “Warner Bros. - Mad Max”,
<omissis>
- “Warner Bros. - Mortal Kombat X”,
<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- il nome a dominio del sito *internet* risulta verosimilmente registrato dalla società GoDaddy.com LLC, indirizzo di posta elettronica abuse@godaddy.com, per conto della Domains By Proxy LLC, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, raggiungibile alla e-mail worldofpcgames.com@domainsbyproxy.com, con sede in Scottsdale, Arizona;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Sucuri Inc. con sede in Menifee, Antelope Rd, CA, Stati Uniti d'America e indirizzo di posta elettronica info@sucuri.net, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati in Menifee, CA, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1524 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/1524**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 18 luglio 2018**.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore